DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1969

relativa alle misure che consentono ad alcune categorie di consumatori di acquistare burro a prezzo ridotto

(69/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare gli articoli 28 e 35,

considerando che l'attuale situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzato dall'esistenza di cospicue giacenze costituite in seguito ad interventi sul mercato del burro fresco nazionale di prima qualità; che gli sbocchi offerti dal mercato mondiale sono limitati e, pertanto, non esistono grandi possibilità di esportazione;

considerando che nei prossimi mesi non è possibile vendere alle condizioni normali i quantitativi supplementari corrispondenti a tali giacenze; che, d'altro lato, è opportuno evitare l'aumento delle eccedenze di burro; che è pertanto opportuno prendere misure volte a favorire la vendita del burro;

considerando che la vendita del burro a prezzo ridotto ad alcune categorie di consumatori beneficiari di un'assistenza sociale, il cui reddito non consente il consumo di burro al prezzo normale, costituisce una di tali misure qualora si assicuri che tale burro venga consumato come supplemento delle quantità utilizzate precedentemente; che, a tal fine, è necessario prevedere un prezzo di vendita del burro che tenga conto del prezzo dei grassi abitualmente consumati da tali categorie di consumatori;

considerando che sotto l'aspetto amministrativo il mezzo più adeguato per consentire la riduzione del prezzo del burro è la concessione di una sovvenzione ai fornitori;

considerando che la quantità di burro venduto a prezzo ridotto deve essere adeguata ai fabbisogni delle categorie di consumatori di cui trattasi;

considerando che occorre assicurare che il burro non venga deviato dalla sua destinazione; che, a tal fine, occorre rilasciare ai beneficiari dei buoni individualizzati;

considerando che gli Stati membri devono informare la Commissione delle disposizioni previste e delle quantità di burro che hanno formato oggetto della sovvenzione;

considerando che le misure transitorie adottate in virtù dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 804/68 cesseranno di essere applicabili il 29 luglio 1969;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a disposizione di alcune categorie di consumatori beneficiari di un'assistenza sociale del burro nelle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

La riduzione di prezzo concessa in virtù della presente decisione ha luogo mediante sovvenzione ai fornitori di burro concessa per le consegne effettuate anteriormente al 29 luglio 1969; il suo importo non può essere superiore a 1,45 u.c./kg di burro.

Articolo 3

La quantità massima che può essere concessa a ciascun beneficiario di cui all'articolo 1 è fissata a 0,5 kg al mese.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché

— la sovvenzione di cui all'articolo 2 venga concessa esclusivamente per le consegne particolari per le quali è prevista,

— i beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 possano ottenere del burro solo in cambio di un buono individualizzato.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1. i criteri previsti per stabilire le categorie di consumatori beneficiari di cui all'articolo 1 e il numero previsto di beneficiari,
2. le misure che essi intendono adottare per assicurare il controllo della destinazione del burro e della destinazione della sovvenzione,
3. ogni mese, i quantitativi di burro che hanno beneficiato della sovvenzione di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per il bando di gara di cui al regolamento (CEE) n. 151/69

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita del burro detenuto dall'organismo d'intervento;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1101/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte durante la campagna lattiera 1968/1969 (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/68 (4), prevede che il prezzo minimo di vendita viene fissato per ciascuna categoria di burro, tenendo presente che una categoria corrisponde ad una o più partite di burro con caratteristiche comuni; che questo prezzo deve essere fissato tenendo conto delle offerte ricevute se la vendita si effettua tramite bando di gara;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 16.
(4) GU n. L 247 del 10. 10. 1968, pag. 9.